

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

Oggetto: d.d.l. "Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le Unità Sanitarie Locali".

Decisione: La III Commissione, nella seduta del 27.1.83, a voti unanimi, esprime parere favorevole sul d.d.l. in oggetto specificato, come da testo allegato.

Consiglio Regionale Della Puglia

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Il Presidente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

sono a tutti note le con
dizioni di estrema precarietà in cui versano le UU.SS.LL. della
nostra Regione dovute alle carenze di personale, soprattutto di
quello sanitario.

Ultimamente, anche a cauu
sa della preferenza che molti sanitari hanno accordato allo svol-
gimento dell'attività convenzionata di medicina generale con relau
tiva dimissione dal posto precedentemente occupato in ospedale,
la situazione é ulteriormente peggiorata, tenuto conto che le
UU.SS.LL., nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali
a regime, non possono procedere ad assunzioni straordinarie non
solo per la copertura temporanea dei posti vacanti ma anche per
la sostituzione di personale temporaneamente assente dal servizio.

./.

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Il Presidente

Tale stato di fatto, più volte rappresentato dagli organi delle UU.SS.LL., è stato evidenziato, in alcuni casi con toni drammatici, negli incontri che l'Assessore alla Sanità della Regione, presenti anche rappresentanti della Commissione Consiliare, ha avuto, a livello provinciale, con i Presidenti dei Comitati di Gestione.

L'assunzione di personale straordinario è disciplinata dal D.P.R. n. 761/79 ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 9 e 13 che prevedono per tale tipo di incarico la utilizzazione dell'ultima graduatoria concorsuale a regime e dall'art. 78 che consente, nelle more dell'espletamento dei concorsi regionali, incarichi temporanei semestrali non rinnovabili con la utilizzazione delle graduatorie degli Enti le cui funzioni sono state trasferite.

./.

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Il Presidente

Allo stato, tuttavia, si
deve constatare da un lato una conclamata impossibilità di ricorrere a graduatorie di concorso regionale per i casi di cui al com
binato disposto degli artt. 9 e 13 del D.P.R. 76I/79 per la semp
lice ragione che non ci sono ancora e, dall'altra, l'inesistenza o
l'esaurimento di graduatorie dei concorsi espletati dagli Enti le
cui funzioni sono state trasferite alle UU.SS.LL. - Per effetto
di quanto sopra, si verifica pertanto la contemporanea inoperosità della norma di cui al 4° comma dell'art. 13 e l'inapplicabi
lità della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 78 del
D.P.R. 76I/79.

Si é determinata, quindi,
una vera e propria paralisi e dello strumento ordinario (art. 13)
e dello strumento straordinario e transitorio (art. 78).

Il d.d.l. all'esame odier
no di questo Consiglio mira, pertanto, a conferire una soluzione
al problema prospettato in attesa dell'espletamento dei primi con

./.

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Il Presidente

corsi regionali a regime e della conseguente attivazione della
procedura prevista in via ordinaria dall'art. 13 del citato D.P.R.
per gli incarichi provvisori.

L'art. 1, oltre a ripren
dere e completare la disciplina prevista dal richiamato D.P.R.
per i casi di assunzione provvisoria, nella fase transitoria, me
diante l'utilizzazione delle graduatorie degli Enti le cui funzio
ni sono state trasferite, riconosce alle UU.SS.LL. la possibilità,
nel caso che dette graduatorie manchino o siano inutilizzabili,
di indire appositi avvisi pubblici al fine di approntare delle
graduatorie per soli titoli da utilizzare per i casi più urgenti.

La procedura prevista
per addivenire alla selezione é piuttosto rapida, ma nel contempo

./.

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Il Presidente

mira ad accordare sufficienti garanzie.

La possibilità di indire avvisi pubblici é infine prevista soltanto per il personale appartenente al ruolo sanitario, la cui carenza comprometterebbe irrimediabilmente i livelli assistenziali raggiunti.

L'art. 2, infine, disciplina i casi in cui possono essere utilizzate le graduatorie formulate con gli avvisi pubblici.

Tali casi sono stati limitati a quelli ritenuti più urgenti al fine di non far lievitare la spesa delle UU.SS.LL. oltre limiti insostenibili.

La terza Commissione, sul testo proposto all'esame del Consiglio, ha espresso parere

./.

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Il Presidente

favorevole all'unanimità dei presenti e, pertanto invito i colleghi consiglieri a dare il proprio assenso al d.d.l. in esame.

Relatore
(Dr. Vincenzo Birelli)

DISEGNO DI LEGGE:

"DISCIPLINA TRANSITORIA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI PRESSO LE UNITA' SANITARIE LOCALI"

ART. 1

Fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici di assunzione banditi ai sensi del D.M. 30 gennaio 1982, é ammesso, per particolari ed inderogabili esigenze assistenziali, il conferimento di incarichi temporanei e non rinnovabili, per la durata massima di sei mesi, utilizzando le graduatorie degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali.

Gli incarichi possono essere conferiti per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilità non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando, ovvero si dimostri inutile il ricorso a tali istituti.

Gli incarichi si intendono revocati e cessano di diritto all'atto della copertura del posto conseguente all'espletamento di procedure concorsuali o della cessazione dell'assenza o impedimento del titolare.

Ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 l'assunzione dell'incarico non costituisce titolo per la concessione di aspettativa al personale già dipendente dalle unità sanitarie locali.

ART. 2

In mancanza di graduatorie utilizzabili i Comitati di gestione, limitatamente ai posti appartenenti al ruolo sanitario, possono emanare appositi avvisi pubblici per la

./.

ART. 1

Fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici di assunzione banditi ai sensi del D.M. 30 gennaio 1982, é ammesso, per particolari ed inderogabili esigenze assistenziali, il conferimento di incarichi temporanei e non rinnovabili, per la durata massima di sei mesi, utilizzando le graduatorie, di merito, entro tre anni dalla loro approvazione, degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali.

In mancanza di graduatorie utilizzabili i Comitati di Gestione, limitatamente ai posti appartenenti al ruolo sanitario, possono emanare appositi avvisi pubblici per la formulazione di graduatorie da utilizzare nei casi previsti dall'articolo seguente.

Gli avvisi devono avere la massima diffusione ed essere pubblicati, per estratto, per quindici giorni nell'albo pretorio dei Comuni della U.S.L., nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso nell'albo del Comune sede della U.S.L.

I requisiti di ammissione, i titoli valutabili e i criteri di valutazione sono quelli previsti dal D.M. 30 gennaio 1982 per i relativi concorsi pubblici.

Il Comitato di gestione formula le graduatorie per soli titoli e le approva.

./.

segue art. 2

formulazione di graduatorie da utilizzare nei casi previsti dall'articolo seguente.

Gli avvisi devono avere la massima diffusione ed essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso nel predetto Bollettino.

I requisiti di ammissione, i titoli valutabili e i criteri di valutazione sono quelli previsti dal D.M. 30 gennaio 1982 per i relativi concorsi pubblici.

Il Comitato di gestione formula le graduatorie per i soli titoli e le approva.

segue art. 1

Gli incarichi possono essere conferiti per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando.

Gli incarichi s'intendono revocati e cessano di diritto all'atto della copertura del posto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale o della cessazione dell'assenza o impedimento del titolare.

Ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 l'assunzione dell'incarico non costituisce titolo per la concessione di aspettativa al personale già dipendente dalle unità sanitarie locali.

ART. 3

Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, le graduatorie di cui all'art. 2 possono essere utilizzate per il conferimento di incarichi soltanto nei casi seguenti:

- 1) se il posto é vacante nella pianta organica e detta vacanza si é verificata da data successiva al 30 aprile 1981. Nel caso in cui la vacanza risulta essere antecedente a tale data l'avviso pubblico sar  preceduto dall'acquisizione di nulla-osta da parte dell'Assessorato regionale alla sanit ;
- 2) se il titolare del posto risulta assente per aspettativa per servizio militare o per motivi di famiglia, limitatamente al periodo di assenza del titolare, ovvero per il caso di aspettativa per infermit , sempre che la stessa duri per oltre tre mesi, di cui parte in regime di congedo straordinario;
- 3) se ricorre il caso di congedo straordinario per gravidanza e puerperio, dell'astensione obbligatoria dal lavoro ex lege 30 dicembre 71, n. 1204 (art. 5) o in astensione facoltativa (art. 7, comma 1°).

ART. 2

Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, le graduatorie possono essere utilizzate per il conferimento di incarichi soltanto nei casi seguenti:

- 1) se il posto é vacante nella pianta organica e detta vacanza si é verificata da data successiva al 30 aprile 1981. Nel caso in cui la vacanza risulta essere antecedente a tale data l'avviso pubblico sar  preceduto dall'acquisizione di nulla-osta da parte dell'Assessore regionale alla Sanit , sentita la competente Commissione;
- 2) se il titolare del posto risulta assente per aspettativa per servizio militare o per motivi di famiglia, limitatamente al periodo di assenza del titolare, ovvero per il caso di aspettativa per infermit , sempre che la stessa duri per oltre tre mesi, di cui parte in regime di congedo straordinario;
- 3) se ricorre il caso di congedo straordinario per gravidanza o puerperio, dell'astensione obbligatoria dal lavoro ex lege 30 dicembre 71, n. 1204 (art. 5) o in astensione facoltativa (art. 7, comma 1°).